

Civile Ord. Sez. L Num. 8953 Anno 2018

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 11/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21970-2012 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2017

5095

contro

TOMBESI ROBERTA, TOMBESI GABRIELLA, TOMBESI ITALICO,
in qualità di eredi di MOSCATELLI MARIA TERESA,
MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580;

gm

- intimati -

avverso la sentenza n. 6231/2011 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2011 R.G.N.
5683/2009.

qu

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO

che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 6.10.2011, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato il diritto di Maria Teresa Moscatelli all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.7.2007, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei, rilevando che – a fronte delle valutazioni peritali svolte in primo grado – il diritto alla provvidenza economica andava riconosciuto sin dalla data della revoca del beneficio;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INPS prospettando un motivo di ricorso;

che gli eredi di Maria Teresa Moscatelli, ai quali il ricorso è stato notificato, son rimasti intimati;

CONSIDERATO

che con un unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1722, n. 4, cod.civ. e 75, 83, 84, 110, 300 cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) rilevando che l'atto di appello è stato depositato presso il giudice del gravame da parte del procuratore di Maria Teresa Moscatelli in data 2.7.2009 nonostante¹² \decesso della parte assistita (intervenuto il 31.1.2009), con conseguente nullità del ricorso in appello;

che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che *"in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la*

N. 21970/2012 R.G.

medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ."

che, dal principio di diritto, le Sezioni Unite hanno fatto derivare la legittimazione del procuratore, originariamente munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;

che il richiamato principio della ultrattività del mandato di difesa nell'ambito del processo di cognizione consente, nel caso di specie, di ritenere valido il ricorso in appello proposto in favore della parte deceduta, non essendo, inoltre, stato riprodotto il testo della procura e dovendosi ritenere insussistenti limiti alla validità (nel grado di appello) della procura stessa a fronte dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello;

che nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità in assenza della parte; *contro parte;*

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 19 dicembre 2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Plu